TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 231

Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione

L'indennita' per una volta tanto a titolo di riversibilita' e' pari a tanti dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile maturati dal dante causa. La predetta indennita' e' assegnata in misura intera alla vedova sola o che conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo. Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal matrimonio con il dante causa, l'indennita' viene ripartita nel modo seguente:

a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non superiore a due;

b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in numero di tre;

c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non inferiore a quattro. Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennita' spetta per due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio del dante causa qualunque sia il loro numero. La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei figli compartecipi. L'indennita' spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto. L'indennita' ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti uguali fra loro. In ogni caso, le aliquote dell'indennita' inerenti ai figli avuti dal matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte a quest'ultima.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

Parte	Terza — Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo	III — Trattamento di quiescenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-231-misura-dell-indennita-una-tantum-criteri-di-ripartizione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it